

2ª TORNATA DEL 30 LUGLIO

**DE BLASIIIS.** Domando la parola per spiegarmi. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Non v'è nulla da spiegare. Adesso questo non è più un emendamento De Blasiiis, è una votazione della Camera. (*Bravo!*)

Segue ora l'emendamento del deputato Ara. Ne darò lettura.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** L'emendamento Saracco è stato prima votato?

**PRESIDENTE.** Certo è votato e sostituito alla proposta della Commissione; da esso e dalla proposta De Blasiiis, anch'essa approvata, risulta appunto l'articolo 14.

Vengo ora all'emendamento Ara che, secondo l'idea del preopinante, costituirebbe un articolo nuovo, perchè contenente idee nuove, o almeno non contemplate direttamente in alcuno degli articoli di legge.

Ecco l'emendamento:

« Tanto nel caso che i comuni chiusi non riscuotano tasse per loro conto all'introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziario del comune, quanto nel caso sia per cessare l'accordo col Governo, di cui all'articolo precedente, quest'ultimo dovrà servirsi degli agenti comunali in esercizio d'impiego e conservare il loro posto, l'anzianità, ed inoltre rilevare gli edifizii, effetti e locali destinati all'amministrazione daziaria del comune al quale egli succede nell'esercizio del dazio-consumo.»

Ricorderà qui inoltre la Camera che, prima di terminare la discussione dell'articolo 13, io accennava esservi un emendamento dell'onorevole Corsi così concepito:

« Gli agenti preposti dai comuni saranno equiparati a quelli del Governo.»

Ricorderà parimenti come si fosse detto che l'emendamento Corsi si sarebbe discusso contemporaneamente a quello del deputato Ara.

Avverto infine esservi un emendamento del deputato Minervini di cui darò lettura:

« Art. 14. Per gli abbonamenti tra il comune e i contribuenti, e lo Stato ed il comune, per la circolazione, per il transito, per il deposito, per la prova del pagamento del dazio, e per il rimborso del dazio già pagato, sarà tutto spedito in carta libera ed esente da ogni tassa di bollo e di registro. Ciò non si estende ai contratti che potessero aver luogo tra lo Stato ed il terzo, tra il comune ed il terzo; nel qual caso, supposto che venisse ciò ritenuto, il contratto correlativo sarà soggetto alla legge di tassa e di registro.»

Come vede l'onorevole Minervini, questo appartiene a un ordine d'idee diverso da quello dei deputati Corsi ed Ara, quindi mi pare che sia il caso di discutere prima gli emendamenti Corsi ed Ara, poi porre in discussione l'emendamento Minervini.

**SELLA, relatore.** Domando la parola sull'emendamento Corsi.

La Camera rammenterà che ieri si disse di riportare l'ultimo alinea dell'articolo 13 al fine dell'articolo 14,

perchè i casi che sono contemplati in quell'alinea dell'articolo 13 vengono, direi, ad aggiungersi ai casi contemplati nell'articolo 14, nei quali cioè il comune si accordasse col Governo per abbonarsi a riscuotere contesto dazio. Quindi è che per includere l'alinea precedente e l'emendamento Corsi, che è giustissimo, la Commissione propone di mettere al fine dell'articolo 14 l'alinea seguente, che non è altro che l'alinea dell'articolo 13 alquanto modificato:

« Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo (che sono gli articoli 13 e 14) i comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono equiparate per gli effetti della presente legge agli agenti governativi.»

**PRESIDENTE.** Quest'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 14 inchiuderebbe dunque il concetto dell'emendamento Corsi....

**MASSA.** Io non intendo perfettamente tutta la portata dell'aggiunta proposta dalla Commissione.

Noi autorizziamo gli appaltatori, e in conseguenza dobbiamo dar loro facoltà di poter riscuotere questa tassa; ma il dire che gli agenti degli appaltatori saranno senz'altro equiparati agli agenti governativi senza altra cautela, mi pare troppo pericoloso.

Noi sappiamo che gli agenti dell'appaltatore faranno dei processi verbali; che questi processi verbali faranno fede in giudizio sino a prova contraria.

Ora il dare senza alcuna garanzia agli agenti dell'appaltatore tanta autorità quanto gli agenti stessi del Governo non l'hanno se non con determinate cautele, non credo che sia conveniente, quindi io vorrei che fosse ben inteso che quando si verrà all'articolo che parla del regolamento dovranno eziandio includersi in questo articolo le cautele colle quali il Governo approverà la nomina degli agenti dell'appaltatore, agenti che dovranno essere approvati dall'autorità governativa, e dovranno essere sottoposti al vincolo del giuramento come gli agenti governativi.

**PRESIDENTE.** Interrogo il ministro e la Commissione se accettano questa proposta dell'onorevole Massa, la quale sarebbe che, ferma l'aggiunta testè proposta dalla Commissione all'articolo 14, quando nel successivo articolo 15 si tratterà del regolamento, ivi si inchiuda una disposizione, la quale dia al Governo l'autorità di determinare le attribuzioni e le facoltà degli agenti dipendenti dagli appaltatori.

**SELLA, relatore.** Fu già nella seduta di ieri chiesto, credo dall'onorevole Minervini, al Ministero se egli intendeva nel regolamento di stabilire delle norme per la nomina di questi agenti fatta per parte degli appaltatori, e stabilire delle condizioni alle quali dovranno sottostare per divenire agenti degli appaltatori.

Mi pare che il ministro rispondesse che nel regolamento egli avrebbe stabilito le norme per gli agenti suddetti; il che risponderebbe al concetto dell'onorevole Massa.

Del resto il capoverso che noi proponiamo non è al-